



REPUBBLICA ITALIANA **220/2021**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 220/2021

nel giudizio in materia di conto per l'esercizio finanziario 2016, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 35016, iscritto al n. 22874 del registro di segreteria, nei confronti degli agenti contabili Correggia Marco, Vanzillotta Simone e De Bernardo Alessandro, nella qualità di consegnatari delle azioni della SIAL Servizi s.p.a., società partecipata dalla Regione Calabria;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 7 luglio 2021, il dott. Francesco Niccoli per la Regione Calabria ed il Pubblico Ministero, nella persona del dott.

Massimo Lupi;

ritenuto in

F A T T O

Con la relazione n. 1/2021, il Magistrato istruttore aveva rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 35016, per la fissazione

dell'udienza di discussione, con richiesta di valutarne l'ammissibilità e la procedibilità.

A sostegno della richiesta, aveva osservato che i tre agenti contabili erano stati designati come tali dalla Ragione Calabria perché componenti del Collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007. Si trattava però di una designazione collettiva di una pluralità di agenti contabili, per la medesima gestione, che avevano sottoscritto un unico conto giudiziale; inoltre, erano stati presentati altri conti giudiziali per lo stesso esercizio, identici nel contenuto, da parte di altri soggetti designati come agenti contabili a norma della stessa legge regionale.

A parere del Magistrato relatore, la presentazione di un unico conto giudiziale a firma congiunta ne avrebbe determinato l'improcedibilità o l'inammissibilità, in quanto, pur essendo i tre componenti del Collegio sindacale contitolari di una medesima gestione, avrebbero avuto comunque l'onere di dar conto e giustificare il proprio operato in via autonoma.

Con la sentenza non definitiva n. 136/2021, alla quale si rinvia integralmente in questa sede, il Collegio dichiarava la procedibilità del conto giudiziale; con la contestuale ordinanza n. 35/2021, rimetteva gli atti al Magistrato istruttore, onerandolo di esaminare il conto unitamente a quello presentato per lo stesso periodo dal commissario liquidatore dott. Enrico De Caro (conto n. 35008), atteso che entrambi riguardavano la stessa partecipazione azionaria e il medesimo esercizio finanziario (2016).

Con la successiva relazione integrativa del 18 maggio 2021, è stata sollevata l'ulteriore problematica dell'effettiva riconducibilità dei membri del Collegio sindacale al novero degli agenti contabili per "debito di custodia"; nel merito del conto, è stato rilevato che la società SIAL Servizi S.p.A. aveva depositato il bilancio finale di liquidazione in data 22 dicembre 2015 e che, pertanto, non sembrava che vi fossero state attività di gestione delle partecipazioni nel corso dell'esercizio 2016, sicché l'azzeramento del valore delle partecipazioni azionarie sarebbe stato determinato unicamente dell'avvenuta liquidazione della società.

A seguito della nuova relazione, nessuna delle parti interessate ha fornito altri elementi di valutazione, né ha proceduto a depositare ulteriore documentazione integrativa.

All'udienza di discussione, il rappresentante della Regione Calabria ed il Pubblico Ministero si sono associati alle conclusioni proposte nella relazione integrativa, concludendo concordemente per la declaratoria di regolarità del conto e per il discarico degli agenti contabili.

Nessuno è comparso per gli agenti contabili.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS.

UU., ord. n. 7390/2007).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio; in queste ipotesi, il soggetto obbligato non è il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate (*ex multis*, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Nel caso in esame, la qualificazione di agente contabile di ciascun membro del Collegio sindacale è stata operata direttamente dalla legge regionale n. 22/2007, in virtù non tanto dei poteri gestori (che chiaramente non gravano sui collegi sindacali), quanto degli obblighi di controllo e segnalazione previsti dalla normativa civilistica.

In virtù dell'esplicita previsione legislativa, della quale si prende atto, si deve ritenere che i membri del Collegio sindacale rientrino nel novero degli agenti contabili per debito di custodia e che, pertanto, siano tenuti a rendere il conto giudiziale.

Nel merito, come correttamente richiesto dal Magistrato istruttore, dev'essere pronunciato il discarico degli agenti contabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 149 c.g.c., non essendo possibile ravvisare alcuna irregolarità nel conto giudiziale.

In primo luogo, si rileva che il conto è redatto sul modello previsto dalla normativa, è firmato dagli agenti contabili ed è stato vistato per regolarità dal Dirigente del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria.

La gestione è regolare anche sotto il profilo sostanziale, in quanto la riduzione a zero della consistenza iniziale delle azioni, pari a mille al 1° gennaio 2016, per un valore complessivo di € 112.193,02, è dovuta non a criticità gestionali, ma all'avvenuta liquidazione della società, cancellata dal registro delle imprese in data 23.3.2016.

Infatti, il Commissario liquidatore ha depositato il bilancio finale di liquidazione il 22.12.2015, sicché nel corso del 2016 non vi è stata alcuna attività di gestione.

Ne conseguono la regolarità del conto e il discarico degli agenti contabili.

Nulla per le spese, non essendosi gli agenti contabili avvalsi del ministero di un difensore.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 35016;

DICHIARA

il conto regolare e, per l'effetto, ammette a discarico gli agenti contabili Correggia Marco, Vanzillotta Simone e De Bernardo Alessandro, per l'esercizio finanziario 2016.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 7.7.2021.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe di Pietro

Luigi Cirillo

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 01/09/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente